

Art. 31
Le Commissioni congressuali

La **commissione di verifica dei poteri** è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell'espletamento delle operazioni di voto.

La **commissione elettorale** è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni.

La **commissione per le modifiche allo Statuto sociale** è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e presenta le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti al Presidente del Congresso che le sottopone al voto dell'Assemblea.

La **commissione per le mozioni e gli ordini del giorno** è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e predispose le integrazioni dell'ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Congresso.